Città metropolitana di Roma Capitale

HUB 2 *"Sostenibilità territoriale"*
DIPARTIMENTO II *"Viabilità e Mobilità"*
SERVIZIO 4 *"Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti"*
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA - ANNO 2026

I - Esame Insegnante di Teoria

(art. 3 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i)

L'esame per l'abilitazione di Insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e si articola in quattro prove:

a) Prima prova: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) Seconda prova: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore (come stabilito dalla commissione d'esame), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) Terza prova: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) Quarta prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Ciascuna delle prove di cui alle lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova di cui alla lettera a).

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2bis e art.8, co. 2 e 2bis del D.M. n. 17/2011e s.m.i..

II - Esame Istruttore di Guida

(art. 8 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i)

L'esame per l'abilitazione di Istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e si articola in tre prove:

a) Prima prova: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) Seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
c) Terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:

1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

I veicoli utilizzati per la terza prova di cui alla lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova di cui alla lettera c), anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prima prova di cui alla lettera a).

Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. *(ovvero ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)* sostengono solo le prove d'esame di cui alle precedenti lettere a) e b).

La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove b) e c), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2bis e art.8, co. 2 e 2bis del D.M. n. 17/2011e s.m.i..

III - Esame Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida

Il candidato all'abilitazioni sia di Insegnante che di Istruttore effettua le prove di cui ai punti *I - Esame Insegnante di Teoria* e *II - Esame Istruttore di Guida* tenuto conto che la prima prova è comune ad entrambe le abilitazioni. Fatto salvo il superamento della prima prova, l'eventuale esito negativo di una delle due abilitazioni non inficia il prosieguo per l'altra.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2bis e art.8, co. 2 e 2bis del D.M. n. 17/2011e s.m.i..

IV - Estensione dell'abilitazione

(art. 10 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i)

L'Insegnante che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore (se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e munito di attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per Istruttore) svolge l'esame secondo le modalità di cui al precedente punto *II - Esame Istruttore di Guida* ad esclusione della prova di cui alla lettera a) stesso punto.

L'Istruttore che intende conseguire l'abilitazione di Insegnante (se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e munito di attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per Insegnante) svolge l'esame secondo le modalità di cui al precedente punto *I - Esame Insegnante di Teoria* ad esclusione della prova di cui alla lettera a) stesso punto.

L'Istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. che intende estendere la propria abilitazione (se in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) numeri 2), 3) e 4) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e munito di attestato di frequenza al corso di formazione pratica) sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci.

Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2bis e art.8, co. 2 e 2bis del D.M. n. 17/2011e s.m.i..

ALLEGATO 2-bis del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.:

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. b)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A
Art. 5, co. 1, lett. c)	6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. c)	6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Carta
firmato digitalmente
STEFANO
CARTA
03.06.2026
11:27:36
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il competente Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità". Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo.